

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 14/05/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2007, n. 556

Avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale della Azienda Sanitaria della provincia di Taranto. Nomina Commissario Straordinario.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. AA.II. Uff. 3 e dal Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue: Premesso che:

successivamente all'apertura dell'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell'Ospedale di Castellaneta, di seguito denominata UTIC, in provincia di Taranto, avvenuta lo scorso 20 aprile, otto pazienti Il ricoverati sono deceduti:

tali eventi sono stati resi noti dal Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale, di seguito denominata ASL di Taranto, alla Regione Puglia in data 4 maggio u.sc.;

il 4 maggio 2007 (prot. N. 2965/SP), il Presidente della Regione Puglia ha istituito una Commissione di Indagine relativamente agli eventi accaduti. La nomina è stata ratificata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2007, n. 534;

la suddetta Commissione di Indagine, in data 9 maggio 2007, prot. n. 3047, ha consegnato alla Giunta Regionale un'ampia relazione, che si allega, per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dalla suddetta relazione emergono elementi suscettibili di impegnare la responsabilità del Direttore Generale, dott. Marco Urago, a suo tempo nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TA/1, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1256 del 6/9/2005;

dalla ridetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1256 del 6/9/2005 risulta che tra gli obiettivi assegnati al Direttore Generale è ricompresa (lett. p) la "realizzazione delle strutture di emergenza urgenza, in esecuzione della deliberazione n. 688/2003 con particolare riferimento a:

- adeguamento dei servizi di medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, con particolare riferimento alla realizzazione delle strutture di ricovero per osservazioni brevi;
- realizzazione delle unità di terapia intensiva e rianimazione";

dalla relazione della Commissione di Indagine risultano fatti e circostanze intervenute successivamente all'adozione della richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1256 del 6/9/2005, ovvero fatti e

circostanze anteriori di cui nondimeno è emersa informazione successivamente alla menzionata Deliberazione Giunta Regionale n. 1256 del 6/9/2005;

in particolare, richiamata l'intera relazione della Commissione di Indagine, vanno osservate le seguenti circostanze:

- a) diversa e definitiva collocazione della Unità di Terapia Intensiva Cardiologia, UTIC, rispetto al progetto approvato dalla Regione;
- b) mancanza di elaborati progettuali che definissero gli impianti di gas medicali per realizzare la nuova collocazione della UTIC:
- c) nota della Direzione dei Lavori in data 23/11/2005 recante in allegato le certificazioni e dichiarazioni di conformità rese dalla ditta Ossitalia a seguito delle misurazioni da questa condotte in data 31/3/2005 sull'impianto realizzato per l'UTIC. La relazione della Commissione constata che, in allegato alle dette prove strumentali, è stato reso un elaborato grafico as built del progetto dell'impianto dei gas medicali a servizio della UTIC non firmato da alcun professionista abilitato e che non rappresenta graficamente lo snodo di innesto tra nuovo impianto e quello esistente;
- d) non risultano certificazioni rese in ossequio alle prescrizioni di cui alla L. 46/90 sulla sicurezza degli impianti;
- e) non risultano menzionate prove strumentali condotte dalla Commissione di Collaudo sull'impianto dei gas;
- f) mentre l'impianto realizzato per collegare la UTIC è dotato di appositi adesivi segnalatori della tipologia dei gas condotto, l'impianto principale, cui tali canalizzazioni derivate si collegano, si presenta privo di tali segnalazioni;
- g) la ditta SIRAM assuntrice dei contratto per l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione degli impianti energetici non risulterebbe abilitata alla manutenzione dei gas medicali cui avrebbe provveduto a mezzo della ditta ITEM dotata delle necessarie certificazioni;
- h) gli oneri di manutenzione predetti non hanno avuto comunque ratificazione formale in un addendum al contratto con la ditta SIRAM, in essere dal 1997; in conseguenza, non risulta alcun documento che individui la disciplina tecnica degli impianti dei gas medicali nel presidio ospedaliero di Castellaneta in violazione della norma UNI-EN 737-3:2000;

in conclusione, la Commissione Regionale di Indagine ha sottolineato 1a normalità di una gestione approssimativa delle procedure di presa in carico, gestione e verifica degli impianti", nonché '1a mancanza di procedure di gestione del rischio clinico".

TANTO PREMESSO

A parte le singole responsabilità da accertarsi nelle sedi giudiziarie e amministrative, in relazione ai gravi eventi verificatisi, sia delle ditte appaltatrici che dei singoli responsabili tecnici, medici ed amministrativi, non possono non rilevarsi - almeno allo stato degli atti rilevanti carenze delle responsabilità di indirizzo e controllo al vertice della ASL, anche in termini di vigilanza sulle strutture e sui servizi dipendenti.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, il Direttore Generale è responsabile "della gestione complessiva ed esercita "tutti i poteri di gestione ... anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20 D.Lgs. 3/2/1993 n. 29", ai fini del buon andamento del servizio.

In definitiva, il Direttore Generale è investito di tutti i poteri di gestione e di controllo, quale primo garante del funzionamento della struttura aziendale, con il primario compito di vigilare e assicurare il buon andamento nonché l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche al fine di prevenire pregiudizi all'utenza, oltre che ai compiti istituzionali.

Allo stato degli atti, pertanto, a parte le singole responsabilità da accertarsi, sono apparse evidenti disfunzioni e interruzioni della catena di controllo interna di cui il Direttore Generale è responsabile.

Si ritiene, quindi, necessario verificare se sussistano i presupposti di cui all'art. 3 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui "quando ricorrono gravi motivi... o in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento...., la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza dal Direttore Generale e provvede alla sua sostituzione".

In conseguenza, ai sensi del suddetto art. 3bis del D.L.gs. n. 502/92, occorre avviare il procedimento ed assegnare, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7/8/1990, n. 241, al dr. Marco Urago un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente deliberazione.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Dirigente del Settore Silvia Papini

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co.4 lettera k) della L.R. n. 7/97

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O. AA.II. e dal Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- il presente provvedimento costituisce avvio di procedimento per la risoluzione del contratto nonché della declaratoria della decadenza del Direttore Generale della A.S.L. di Taranto ai sensi dell'art. 3bis, comma 7 del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni;
- assegnare al dott. Marco Urago, per le eventuali controdeduzioni, il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 L. 7/8/1990, n. 241, in relazione alle circostanze e ai fatti contestati e comunque emersi dalla relazione della Commissione Regionale di Indagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento precisando, ai sensi dell'art. 8 L. 7/8/1990, n. 241, che il responsabile del procedimento è la Sig. Romeo Cecilia, responsabile della Posizione Organizzativa Affari Istituzionali dell'Uff. 3 del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica, il quale nei l'espletamento dell'istruttoria, dovrà avvalersi della Commissione di Indagine nominata dal Presidente della Giunta Regionale, la cui nomina è stata ratificata dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 534 del 7/5/2007.
- sospendere l'efficacia della deliberazione della Giunta Regionale n. 1256 del 6/9/2005, con cui il dott. Marco Urago è stato nominato Direttore Generale della ASL di Taranto, in attesa delle definitive determinazioni sull'eventuale risoluzione del contratto e conseguente decadenza del Direttore Generale, affidando la provvisoria responsabilità dell'Azienda Sanitaria ad un Commissario che risponda direttamente alla Giunta Regionale della situazione emergenziale e della provvisoria ordinaria gestione, fino alle finali determinazioni da assumere e sulla eventuale risoluzione del contratto:
- nominare, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della A.S.L. di Taranto, il dott. Carlo SESSA, Viceprefetto Vicario c/o Prefettura di Taranto;
- di disporre che al suddetto Commissario sia corrisposto il compenso previsto dalla Legge Regionale 12/1/2005, n. 1, art. 17 comma 8, per il direttore generale e che lo stesso gravi sulla quota di fondo sanitario regionale annualmente assegnata alla ASL.
- stabilire che il provvedimento con le eventuali determinazioni, a riguardo della risoluzione del contratto con il dott. Marco Urago, dovrà concludersi entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento all'interessato;
- dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP, ai sensi della L.R. n. 13 del 1994 e che, avverso lo stesso, potrà essere esperito ricorso dinanzi al TAR per la Puglia nei sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel 120 giorni dalla stessa comunicazione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola